# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2741

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRAGALÀ, COLA, LO PRESTI, SIMEONE, ALOI, BECCHETTI, CARDIELLO, CARLESI, NUCCIO CARRARA, COSENTINO, CUSCUNÀ, DI COMITE, DIVELLA, ERRIGO, FEI, FILOCAMO, FINO, GALATI, GALEAZZI, GUIDI, MANZONI, MARINACCI, MITOLO, PAGLIUCA, PIVA, SANZA, SAPONARA, TASSONE, TRINGALI, URSO**

Disposizioni concernenti l'inquadramento dei professori universitari di ruolo

*Presentata il 21 novembre 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'approvazione nella seduta del 5 luglio 1996 da parte del Consiglio dei ministri di un disegno di legge in materia di concorsi universitari, ha riaperto il dibattito sulla problematica generale della docenza universitaria. Come è noto, la vigente legislazione universitaria (decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e legge 19 novembre 1990, n. 341) prevede il ruolo unitario dei professori universitari diviso in due fasce funzionali: la prima, composta dai professori ordinari e la seconda dai professori associati. Queste disposizioni stabiliscono altresì:

*a)* « la unitarietà della funzione docente », svolta dai professori delle attuali due fasce (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980);

*b)* la « uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca » dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia (articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980);

*c)* « lo stato giuridico dei professori associati è disciplinato dalle norme relative ai professori ordinari ... salvo che non sia diversamente disposto » (articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980);

*d)* i professori di ruolo (ordinari e associati), hanno la stessa titolarità e « responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento » (articolo 12, terzo comma, della legge n. 341 del 1990).

L'unica diversità riscontrabile nella vigente normativa in tema di stato giuridico tra i professori delle due fasce, è rappresentata, pertanto, dalla attribuzione esclusiva ai professori ordinari dell'elettorato passivo per l'accesso ad alcune cariche accademiche, fondamentalmente politico-amministrative, indicate nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 (rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento, ...). Tali funzioni corrispondono ad eventuali incarichi speciali elettivi che non differenziano l'unica, effettiva ed identica funzione docente scientifico-didattica propria dei professori delle due fasce, remunerata dallo stipendio. Appare, quindi, evidente che « questa sola differenza non può giustificare un diverso sostanziale trattamento giuridico e retributivo » tra i professori ordinari e quelli associati, come ebbe modo di affermare l'ex Ministro dell'università, professor Stefano Podestà, in una intervista rilasciata al quotidiano *Il Corriere della Sera* del 6 ottobre 1994, pag. 31. Peraltro, gli statuti di diversi atenei già entrati in vigore hanno ulteriormente ridotto la portata del citato articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e, di conseguenza, le differenze tra professori ordinari e associati in ordine all'accesso alle cariche sopra indicate. I disegni di legge di riforma della docenza universitaria e dei meccanismi concorsuali presentati, prima dal Ministro Podestà, ed in seguito dal Ministro Salvini, non hanno avuto esito positivo nella precedente legislatura. Durante la XII legislatura e prima dello scioglimento del Parlamento, il Senato aveva approvato il disegno di legge AS n. 821-1629 in tema di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria, che aveva suscitato rilevanti perplessità tra i docenti universitari. Il recente disegno di legge governativo in tema di riforma dei concorsi universitari riproduce nelle linee generali, anche se con notevoli semplificazioni, il disegno approvato dal Senato nella passata legislatura, mantenendo l'articolazione della carriera sulle attuali tre posizioni: ricercatori, professori di seconda fascia, professori di prima fascia. A prescindere dagli esiti di questo ultimo disegno di legge, che in diversi punti suscita rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale, si prospetta, con la presente proposta di legge, una soluzione transitoria che, nell'immediato, dovrebbe risolvere i problemi dei professori di ruolo di seconda fascia, lodevolmente impegnati da decenni nella ricerca e nella didattica, con funzioni sostanzialmente identiche a quella svolta dai professori di prima fascia. In particolare, si propone l'inquadramento, nella prima fascia del ruolo di professore universitario, dei professori di seconda fascia (associati confermati) in servizio, che abbiano però almeno nove anni di anzianità nel ruolo e previo motivato giudizio favorevole sulla maturità scientifica e sull'attività didattica svolta, espresso dal consiglio della facoltà di appartenenza nella composizione ristretta ai professori di prima fascia. I professori di seconda fascia in servizio che, all'entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora l'anzianità nel ruolo richiesta, maturano, invece, il diritto all'inquadramento nella prima fascia al raggiungimento di detto requisito, sempre previo superamento del giudizio sulla maturità scientifica e sull'attività didattica. La soluzione proposta risulta pienamente compatibile con una parallela riforma dei meccanismi concorsuali e dà piena attuazione al principio di autonomia delle singole università nella scelta dei professori di ruolo della propria sede, meritevoli di transitare dalla seconda fascia alla prima.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I professori universitari di ruolo di seconda fascia confermati, con almeno nove anni di anzianità nel ruolo, sono inquadrati, previa domanda da presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nella prima fascia di docenza presso la propria sede universitaria di servizio, a seguito di positiva verifica della maturità scientifica e dell'attività didattica svolta da parte del consiglio della facoltà di appartenenza. Il giudizio verte sulla produzione scientifica, sull'attività didattica e sul *curriculum vitae* del candidato. La motivata deliberazione del consiglio di facoltà è adottata con il voto della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia afferenti al consiglio medesimo. In caso di giudizio sfavorevole, la nuova verifica non può avere luogo prima di un triennio.

2. Al fine di consentire il passaggio nella prima fascia dei professori di seconda fascia che abbiano superato la verifica di cui al comma 1, le università trasformano il posto di ruolo di seconda fascia in posto di ruolo di prima fascia, con la retribuzione corrispondente, fermo restando quanto previsto dal comma 4.

3. I professori di seconda fascia in servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano maturato i requisiti di anzianità nel ruolo di cui al comma 1, conservano lo stato giuridico ed economico in godimento e maturano il diritto all'inquadramento nella prima fascia di docenza, secondo le modalità previste dal comma 1, all'atto del raggiungimento di nove anni di anzianità nel ruolo. I professori di seconda fascia che non superino il giudizio di cui al comma 1 conservano lo stato giuridico ed economico in godimento.

4. Nella predisposizione del bilancio annuale, le università determinano, per

l'anno accademico successivo, la quota da destinare a spese per il personale docente, tenendo conto anche degli eventuali maggiori oneri derivanti dagli inquadramenti dei professori di seconda fascia nella prima fascia del ruolo di professore universitario. Tali oneri, altresì, possono essere coperti anche tramite convenzioni con soggetti estranei all'amministrazione universitaria. In via eccezionale e per giustificati motivi, gli eventuali maggiori oneri derivanti dagli inquadramenti dei professori di ruolo di seconda fascia nella prima fascia, accertati in sede di predisposizione del bilancio preventivo, possono essere coperti, su richiesta delle singole università, utilizzando le quote di riequilibrio del fondo ordinario di funzionamento delle stesse università. Nel caso in cui le singole università non possano coprire gli eventuali maggiori oneri derivanti dagli inquadramenti previsti dalla presente legge, secondo le modalità indicate nel presente comma, il professore associato interessato può comunque transitare nella prima fascia presso la sede di servizio conservando, però, il trattamento economico in godimento sino al reperimento da parte dell'università di appartenenza dei fondi necessari.